

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 149

1 agosto 2012

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

Oggetto assembleare n. 3050

Relazione

Con il presente progetto di legge, la Regione intende dotarsi di un nuovo quadro normativo organico per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico nonché per la disciplina della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne.

Si è inteso, infatti, unificare, in un unico corpo normativo, le disposizioni relative alla pesca sportiva, professionale e all'acquacoltura (attualmente contenute nella legge regionale n. 11 del 1993) e le disposizioni relative alle licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne (attualmente contenute nella legge regionale n. 23 del 1978), modificandole per adeguarle alle intervenute normative di carattere comunitario, per corrispondere alle mutate esigenze del contesto socio-economico ed ambientale di riferimento e per dare attuazione ai principi di semplificazione e snellimento delle procedure.

Come noto, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha confermato, in capo alle Province, le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne (art. 19, comma 1, lett. f)).

In vigenza di tale assetto sono state approvate, nell'ambito delle misure urgenti per il risanamento dei conti pubblici di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, nuove disposizioni che rivedono il ruolo e le prerogative delle Province anche in termini di esercizio delle funzioni attribuite.

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 23 del decreto legge n. 201 del 2011 e stante la necessità di definire, nel presente progetto di legge, l'attribuzione delle funzioni in materia di pesca nelle acque interne, pur in un contesto di riferimento giuridico in rapida evoluzione rappresentato, da ultimo, dal Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali, si è ritenuto utile prevedere una norma a carattere transitorio (art. 3, comma 2) di attribuzione delle funzioni alle Province, quali Enti territorialmente competenti.

Il progetto proposto rafforza in senso complessivo l'obiettivo della conservazione e valorizzazione della fauna ittica, con particolare riferimento alle specie autoctone, attraverso la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e la disciplina della pesca, evidenziando lo stretto legame tra fauna ittica ed ambiente in cui vive e si riproduce.

Costituiscono un'importante innovazione rispetto alle leggi regionali n. 23 del 1978 e n. 11 del 1993, i seguenti aspetti:

- sotto il profilo della tutela del patrimonio ittico:
- il divieto di immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona (art. 9, comma 1);
- la previsione che la Giunta adotti specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive (art. 9, comma 1, seconda parte);
- la previsione che, nell'ambito degli interventi in alveo, l'Ente territorialmente competente impartisca all'interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e gli adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento (art. 9, comma 4);
- le norme concernenti il divieto di cattura delle rane verdi e lo sfruttamento sostenibile delle anguille (artt. 21 e 22);
- sotto il profilo della valorizzazione delle specie ittiche:
- l'istituzione, in zone di particolare rilevanza turistica, di aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai Comuni; su tali aree è consentito il rilascio di permessi a pagamento i cui importi sono introitati dal Comune (art. 20);
- sotto il profilo della semplificazione:
- l'istituzione, a livello territoriale, della "Commissione ittica locale", unificando le attuali Commissioni ittiche di bacino e Commissioni di gestione delle zone ittiche (art. 6, comma 5);
- il superamento della licenza di pesca sportiva e l'individuazione della ricevuta di versamento della tassa di concessione quale titolo abilitativo all'esercizio della pesca sportiva (art. 14, comma 1);
- l'istituzione del Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di pesca regolamentata; a decorrere dalla sua attivazione, sarà possibile il pagamento on line delle relative tasse di concessione (art. 16).

Costituiscono, infine, ulteriori novità rispetto all'attuale impianto normativo la previsione della licenza di pesca sportiva di tipo C, di durata mensile (art. 11, comma 2, lett. c), e l'ampliamento delle categorie dei soggetti esentati dal possesso della licenza di pesca sportiva (art. 14, comma 2), in particolare:

- è stata abbassata l'età minima (da 13 a 12 anni) al di sotto della quale non è richiesta la licenza, l'esenzione inoltre opera fino a 18 anni, se si è in possesso di attestato di frequenza ad un corso di avvicinamento all'esercizio della pesca organizzato dalle associazioni piscatorie;
- sono stati esentati coloro che hanno superato i 65 anni ed i soggetti con handicap, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In sintesi, il progetto di legge, costituito complessivamente, di 29 articoli, è strutturato in 4 Titoli:

I) FUNZIONI AMMINISTRATIVE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (artt. 1-7), articolato in due capi:

Capo I - Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative (artt. 1-3) che illustra le finalità del progetto medesimo (art. 1), specificando che l'ambito di applicazione è quello delle acque interne (art. 2) e suddividendo le funzioni tra Regione ed Enti territorialmente competenti (art. 3);

Capo II - Strumenti di programmazione e gestione (artt. 4-7), che individua, nel Piano ittico regionale (art. 4, commi 1 e 2), nella Carta ittica regionale (art. 4, commi 3 e 4), e nei Program-

mi ittici annuali (art. 5) gli strumenti programmatici all'interno dei quali si sviluppano gli interventi in favore della fauna ittica; prevede l'istituzione della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche locali (art. 6), nelle quali è prevista la presenza di tutti i soggetti interessati, compresi i rappresentanti delle associazioni piscatorie, del mondo scientifico, e che disciplina infine l'Associazionismo (art. 7).

II) TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'AMBIENTE, ESERCIZIO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (artt. 8-17), articolato in due capi:

Capo I - Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente (artt. 8-10) che prevede il coordinamento con le disposizioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, secondo quanto previsto dal Codice dell'Ambiente e della fauna minore secondo le disposizioni regionali vigenti (art. 8); prescrive il divieto di immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona (art. 9, comma 1); rafforza il principio, nell'esecuzione degli interventi in alveo, della salvaguardia della fauna ittica (art. 9, comma 4); fissa i principi fondamentali per l'individuazione e gestione, da parte degli Enti territorialmente competenti, di tratti di corpi idrici nei quali prevedere forme di gestione particolare: "zone di ripopolamento e frega" (art. 10, comma 2), "zone di protezione integrale" (art. 10, comma 3), "zone di protezione delle specie ittiche" (art. 10, comma 4) e "zone a regime speciale di pesca" (art. 10, comma 5);

Capo II - Esercizio della pesca e dell'acquacoltura (artt. 11-17) che detta norme per l'esercizio della pesca, in particolare sotto il profilo delle licenze (art. 11); prescrive i divieti in termini sia di mezzi sia di modalità per l'esercizio della pesca (art. 12); disciplina la pesca professionale, recependo quanto definito con il D.Lgs. n. 4 del 2012 (art. 13); prevede, nell'ottica dello snellimento delle procedure, che la licenza di pesca sportiva sia costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione, accompagnata da un documento di identità (art. 14); disciplina l'uso del tesserino di pesca controllata, necessario per la registrazione delle catture quando si intende esercitare la pesca nelle acque a salmonidi o timallidi (art. 15); prevede l'istituzione del Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata (art. 16) e regola gli impianti di acquacoltura (art. 17).

III) ATTIVITÀ COLLEGATE ALLA PESCA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ DIVERSE (artt. 18-22) che detta disposizioni in materia di attività agonistiche (art. 18), pesca a pagamento (art. 19), istituzione delle aree di pesca regolamentata (art. 20) e specifiche misure in relazione al divieto di cattura delle rane verdi ed allo sfruttamento sostenibile delle anguille, specie in pericolo (artt. 21 e 22).

IV) VIGILANZA, CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI (artt. 23-29), articolato in due capi:

Capo I - Vigilanza, controlli e sanzioni (artt. 23-25) che individua i soggetti deputati alla vigilanza ittica (art. 23) ed ai controlli (art. 24) e quantifica le relative sanzioni (art. 25), aggiornandone gli importi;

Capo II - Regolamento di attuazione e disposizioni finali (artt. 26-29) che prevede la definizione, con apposito regolamento emanato dalla Giunta, delle norme di attuazione del progetto di legge (art. 26); abroga espressamente le previgenti norme, dettando specifiche disposizioni transitorie (art. 27); contiene la norma finanziaria (art. 28) e la clausola valutativa (art. 29).

PROGETTO DI LEGGE**TITOLO I - FUNZIONI AMMINISTRATIVE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE****CAPO I - Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative**

Art. 1 Finalità

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Funzioni amministrative

CAPO II - Strumenti di programmazione e di gestione

Art. 4 Piano e carta ittica regionale, zone ittiche omogenee

Art. 5 Programmi ittici annuali

Art. 6 Costituzione e compiti della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche locali

Art. 7 Associazionismo

TITOLO II - TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'AMBIENTE, ESERCIZIO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA**CAPO I - Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente**

Art. 8 Tutela dell'ecosistema acquatico

Art. 9 Tutela della fauna ittica

Art. 10 Zone di tutela della fauna ittica

CAPO II - Esercizio della pesca e dell'acquacoltura

Art. 11 Esercizio della pesca

Art. 12 Divieti

Art. 13 Pesca professionale e licenza

Art. 14 Pesca sportiva e licenza

Art. 15 Tesserino di pesca controllata

Art. 16 Sistema informativo

Art. 17 Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura

TITOLO III - ATTIVITÀ COLLEGATE ALLA PESCA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ DIVERSE

Art. 18 Attività agonistiche

Art. 19 Impianti di pesca a pagamento

Art. 20 Aree di pesca regolamentata

Art. 21 Cattura delle rane

Art. 22 Protezione e sfruttamento dell'anguilla europea

TITOLO IV - VIGILANZA, CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI**CAPO I - Vigilanza, controlli e sanzioni**

Art. 23 Vigilanza ittica

Art. 24 Controlli

Art. 25 Sanzioni

CAPO II - Regolamento di attuazione e disposizioni finali

Art. 26 Regolamento di attuazione

Art. 27 Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi

Art. 28 Norma finanziaria

Art. 29 Clausola valutativa

TITOLO I**FUNZIONI AMMINISTRATIVE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE****CAPO I****Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative**

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia ed in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, con la presente legge tutela la fauna ittica e l'ecosistema acquatico, disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della Regione e delle attività ad esse connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne.
2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

Art. 3

Funzioni amministrative

1. La Regione svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di pesca e di acquacoltura nelle acque interne e delle attività ad esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.
2. Fino all'attuazione dell'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e previa verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'Ente a cui saranno trasferite le funzioni in materia di pesca, acquacoltura ed attività connesse nelle acque interne, gli Enti territorialmente competenti di cui alla presente legge sono le Province.
3. L'Ente territorialmente competente esercita funzioni amministrative e di controllo sui territori di propria pertinenza, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi del comma 4, conformandosi alle disposizioni della presente legge, alle direttive, alle linee di indirizzo ed ai regolamenti regionali in materia.
4. Restano di competenza regionale:
 - a) la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, la gestione delle funzioni di osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento sulle funzioni esercitate dagli Enti territorialmente competenti, nonché quelle inerenti i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con l'Unione Europea;
 - b) la promozione e l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;
 - c) le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini ed iniziative

per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici;

d) la promozione dei prodotti ittici nonché la promozione, nelle acque interne, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le pratiche innovative.

CAPO II

Strumenti di programmazione e di gestione

Art. 4

Piano e carta ittica regionale, zone ittiche omogenee

1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, in coerenza con la presente legge ed il regolamento di cui all'articolo 26, favorisce ed orienta la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in applicazione alla Carta ittica, in particolare, mediante:

a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla direttiva del 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) ed alla direttiva del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatica);

b) la tutela ed il ripristino delle specie ittiche con riferimento alle direttive UE vigenti in materia;

c) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica ed all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;

d) le iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica;

e) la promozione delle pratiche di pesca e dell'acquacoltura;

f) il monitoraggio socio-economico del settore attraverso l'esercizio delle funzioni di osservatorio dell'economia ittica regionale.

2. Il Piano, di durata quinquennale, definisce le direttive per la redazione dei Programmi ittici annuali di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni esercitate dagli Enti territorialmente competenti.

3. Per l'attuazione del Piano regionale, la Regione concede finanziamenti agli Enti territorialmente competenti per la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica ed all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura, ad iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica e per gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici.

4. Il Piano regionale definisce, altresì, nei limiti degli stanziamenti annuali recati dai bilanci regionali di riferimento, le risorse per la realizzazione delle attività, degli interventi e dei progetti previsti, mediante l'assegnazione di finanziamenti, anche per investimenti, agli Enti territorialmente competenti ed individua i criteri e le modalità per il riparto dei finanziamenti stessi.

5. Gli Enti territorialmente competenti sono tenuti a presentare annualmente alla Regione una relazione tecnica illustrativa dei progetti, interventi ed investimenti realizzati.

6. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definisce i

criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali.

7. La Carta ittica è approvata dalla Giunta regionale che provvede agli eventuali aggiornamenti prima della scadenza di ogni Piano ittico regionale, sulla base di appositi programmi di ricerca da attuarsi con la collaborazione degli Enti territorialmente competenti, tenuto conto delle informazioni risultanti dalle attività di monitoraggio della fauna ittica previste per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici.

8. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini idrografici di cui al comma 6, su proposta degli Enti territorialmente competenti, provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.

9. Le diverse zone di cui al comma 8 sono individuate tenendo conto, prioritariamente, delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle specie tipiche.

Art. 5

Programmi ittici annuali

1. Gli Enti territorialmente competenti, nell'ambito delle direttive riportate dal Piano ittico regionale, esercitano le funzioni ad essi attribuite mediante l'adozione dei Programmi ittici annuali, da trasmettere alla Regione.

2. I Programmi ittici annuali individuano in particolare:

a) le specie di interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua della zona e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;

b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 9;

c) l'entità dei ripopolamenti integrativi e le relative scelte tecniche;

d) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;

e) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica ed all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;

f) gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici;

g) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel Programma.

3. Gli Enti territorialmente competenti assicurano l'esercizio coordinato delle attività nei bacini di competenza, in applicazione del Piano ittico regionale.

4. L'Ente territorialmente competente, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone, alla difesa e recupero ambientale ai fini ittici dei corpi idrici, nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, può avvalersi delle associazioni piscatorie, affidando loro lo svolgimento di tali attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.

Art. 6

Costituzione e compiti della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche locali

1. E' istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per la pesca e per l'acquacoltura (Commissione ittica regionale).

2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane in carica 5 anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:

- a) sulla proposta di Piano ittico regionale;
 - b) sui programmi di ricerca, sperimentazione e di informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti ed alle conseguenti attività gestionali;
 - c) sull'eventuale introduzione di specie alloctone destinate alla pesca a pagamento ed all'allevamento;
 - d) sui criteri e sulle modalità per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffuse.
3. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta regionale, è costituita da:
- a) l'Assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
 - b) il dirigente regionale del Servizio competente;
 - c) un rappresentante della Direzione generale competente in materia di sanità;
 - d) un rappresentante della Direzione generale competente in materia di ambiente;
 - e) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale;
 - f) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva ed uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;

- g) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale;
- h) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;
- i) un esperto designato dall'Unione Regionale delle Bonifiche Emilia-Romagna.

4. Agli esperti di cui alla lettera e) del comma 3, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute nei limiti della normativa vigente, è riconosciuto un compenso che sarà definito dalla Giunta regionale, avuto riguardo alla natura e alla complessità delle attività richieste nonché alla loro elevata specializzazione. La partecipazione degli altri componenti non comporta oneri a carico della Regione.

5. L'Ente territorialmente competente provvede all'istituzione della Commissione ittica locale a cui sono affidati i seguenti compiti:

- a) formulare eventuali proposte in merito al Piano ittico regionale;
- b) esprimere parere sui Programmi ittici annuali, sull'individuazione delle zone di tutela della fauna ittica e delle aree da destinare ad attività di tipo economico-produttivo;
- c) promuovere l'impegno delle Associazioni piscatorie e la partecipazione del volontariato alle attività di tutela e gestione del patrimonio ittico.

6. La Commissione ittica locale è costituita da:

- a) un rappresentante dell'Ente territorialmente competente, o un suo delegato, che la presiede;
- b) un dirigente designato dall'Ente territorialmente competente specialista in materia;

c) un rappresentante del Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente;

d) un rappresentante del Servizio Veterinario della AUSL, competente per territorio;

e) un rappresentante dell'Ente territorialmente competente specialista in materia di ambiente;

f) un rappresentante dell'Azienda Interregionale per il fiume Po;

g) tre esperti designati dall'Ente territorialmente competente;

h) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva ed uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;

i) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale;

j) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;

k) un rappresentante designato dai Consorzi di bonifica territorialmente competenti.

7. L'Ente territorialmente competente può prevedere articolazioni di zona della Commissione di cui al comma 5, integrate con rappresentati delle Associazioni piscatorie di cui all'articolo 7 presenti nella zona interessata.

Art. 7

Associazionismo

1. La Regione favorisce la partecipazione diretta dei pescatori sportivi e ricreativi mediante le Associazioni piscatorie presenti in ambito regionale.

2. Per la realizzazione delle azioni e delle attività di cui alla presente legge le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) non perseguire fini di lucro ed avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;

b) essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale) o dei requisiti di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato) ed essere iscritte nei relativi registri;

c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica, di promozione della pesca da almeno un anno;

d) operare in almeno quattro aree provinciali del territorio regionale con almeno due specifiche sedi, attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa, oppure avere una sede operativa sul territorio regionale ed annoverare almeno duemila associati regionali muniti di licenza di pesca.

TITOLO II

TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'AMBIENTE, ESERCIZIO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

CAPO I

Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente

Art. 8

Tutela dell'ecosistema acquatico

1. La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui

alla presente legge:

a) con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, così come previsto alla Parte Terza, Sezione II, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna).

Art. 9

Tutela della fauna ittica

1. L'immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive.

2. La Giunta regionale può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 ed individuare le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e l'immissione per l'allevamento e la pesca a pagamento.

3. L'Ente territorialmente competente, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse, sentita la Commissione ittica locale può:

a) limitare o vietare l'attività di pesca, la quantità di attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;

b) autorizzare la cattura di specie ittiche, mediante interventi organizzati, per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.

4. L'Amministrazione competente ad autorizzare l'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua acquisisce, dall'Ente territorialmente competente alla salvaguardia del patrimonio ittico, parere in ordine alle eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della faunaittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento. Tali interventi dovranno essere realizzati in presenza del personale incaricato dall'Ente territorialmente competente.

5. Le variazioni di livello nei canali di bonifica sono realizzate previa comunicazione da parte del Consorzio di bonifica all'Ente territorialmente competente.

Art. 10

Zone di tutela della fauna ittica

1. Gli Enti territorialmente competenti, sentite le Commissioni locali di cui all'articolo 6, istituiscono "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca".

2. Le zone di ripopolamento e frega sono istituite nei corsi d'acqua, o in una parte di essi, dove le specie da incrementare svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a:

a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;

b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;

c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.

3. Le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi d'ac-

qua, o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico ed ambientale, dove esistono condizioni ittogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.

4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la loro conservazione, il loro sviluppo e la riproduzione.

5. Le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o di interesse pubblico.

6. L'Ente territorialmente competente, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante manifesti e altri efficaci strumenti di diffusione dell'informazione.

Capo II

Esercizio della pesca e dell'acquacoltura

Art. 11

Esercizio della pesca

1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche.

2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti licenze:

a) licenza di tipo A: della durata di dieci anni decorrenti dal giorno del rilascio, autorizza la pesca professionale con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;

b) licenza di tipo B: della durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;

c) licenza di tipo C, il cui onere è pari al 30% del costo della tassa di concessione annuale prevista per la licenza di tipo B: della durata di trenta giorni decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza la pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26.

3. La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia.

Art. 12

Divieti

1. L'esercizio della pesca è vietato:

a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche e nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica, secondo tempi e modalità stabilite nell'atto istitutivo;

b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;

c) in ogni altra zona in cui sia stato vietato.

2. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1, la cattura delle specie ittiche è consentita solo per scopi di studio o per ripopolamento delle acque interne pubbliche e l'Ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, determina i quantitativi, le modalità di prelievo e la destinazione del pesce catturato senza che ciò crei turbative ambientali.

3. È inoltre vietata la pesca:

a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;

b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;

c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti;

d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;

e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;

f) con l'utilizzo di esche vive di pesci;

g) con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite;

h) con reti od altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;

i) a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca;

j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;

k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso;

l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici.

4. È fatto altresì divieto:

a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;

b) di collocare reti od altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento.

Art. 13

Pesca professionale e licenza

1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.

2. La licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento della tassa di rilascio, dall'Ente territorialmente competente individuato in relazione alla residenza del richiedente, su modello predisposto dalla Regione, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.

3. È istituito presso la Regione apposito elenco in cui sono iscritti i pescatori professionali e gli acquacoltori delle acque interne di cui all'articolo 17, suddiviso in sezioni territoriali, aggiornato dagli Enti territorialmente competenti, secondo le modalità che verranno definite nel regolamento di cui all'articolo 26.

4. L'esercizio della pesca professionale è consentito esclusivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dagli Enti territorialmente competenti, a condizione che venga garantito un utilizzo

sostenibile delle risorse ittiche.

5. Gli Enti territorialmente competenti possono limitare l'esercizio della pesca professionale, per le esigenze connesse alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

6. I pescatori professionali forniscono annualmente all'Ente territorialmente competente i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione di tale adempimento, gli Enti territorialmente competenti, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti.

7. Salvo diversa disposizione degli Enti territorialmente competenti, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 14

Pesca sportiva e licenza

1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente ad un documento di identità valido.

2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:

a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli Enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito di interventi programmati dalla pubblica amministrazione;

b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne;

d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza ad un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico ed all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;

e) a coloro che abbiano superato il 65° anno di età;

f) ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate);

g) per la pesca a pagamento;

h) per la pesca in spazi privati.

3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 15

Tesserino di pesca controllata

1. I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva, che intendono esercitare la pesca nelle acque a salmonidi o timallidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.

2. Su proposta dell'Ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, la Giunta regionale può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca in altre acque.

3. I tesserini di pesca controllata sono rilasciati dall'Ente territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.

4. Gli Enti territorialmente competenti, anche attraverso le Associazioni piscatorie, provvedono al ritiro dei tesserini di cui ai commi 1 e 2, ai fini del conteggio delle presenze e dei prelievi di pesca.

Art. 16

Sistema informativo

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce il Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di pesca controllata.

2. Con apposito provvedimento regionale sono definite le modalità di disciplina del Sistema, incluso il pagamento on line della tassa di cui all'articolo 14.

3. A decorrere dall'attivazione del Sistema di cui al comma 1, il pescatore esibisce l'attestazione rilasciata in formato elettronico.

4. I dati delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di pesca controllata relativi al nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza dei pescatori, nonché i dati annotati dal pescatore sui tesserini relativi alla tipologia della licenza ed al versamento della tassa di concessione, alle specie ed ai quantitativi pescati, alla data e luogo del prelievo sono trattati dalla Regione, dagli Enti territorialmente competenti, dalle Associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla vigilanza, per le finalità istituzionali previste dalla presente legge, e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a ciascun ente.

5. La base dati del sistema informativo di cui al presente articolo è fondata sullo scambio di informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, Enti territorialmente competenti, Associazioni piscatorie e soggetti preposti alla vigilanza, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione.

6. I dati di cui al comma 4 possono essere oggetto di comunicazione e di interconnessione tramite il sistema informativo di cui al presente articolo tra Regione, Enti territorialmente competenti, Associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla vigilanza, con le modalità definite dalla Regione.

Art. 17

Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura

1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici negli impianti autorizzati dall'Ente territorialmente competente, acquisita la prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie) e della disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata in aree demaniali previa concessione rilasciata dalla Regione o da altra Amministrazione pubblica competente.

2. Le specie allevate possono essere destinate al consumo alimentare, ad uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca.

TITOLO III

ATTIVITÀ COLLEGATE ALLA PESCA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ DIVERSE

Art. 18

Attività agonistiche

1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte

nei campi di gara organizzate da associazioni e società di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse possono essere approvate dall'Ente territorialmente competente, in conformità alle direttive regionali.

2. L'Ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti o temporanei. I campi di gara non possono essere allestiti in acque a salmonidi.

3. La gestione dei campi di gara permanenti e temporanei è affidata dagli Enti territorialmente competenti alle Associazioni piscatorie, secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.

4. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale reimmissione non è da considerarsi attività di ripopolamento.

Art. 19

Impianti di pesca a pagamento

1. La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività è autorizzata dall'Ente territorialmente competente, acquisite le prescritte autorizzazioni di altre amministrazioni e nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2008 e della relativa disciplina regionale.

2. Quando l'impianto è in collegamento con acque pubbliche, devono essere adottate misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.

3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.

4. Ai fruitori degli impianti non è concesso asportare prodotti vivi.

Art. 20

Aree di pesca regolamentata

1. L'Ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale e previo nulla-osta della Regione, può istituire, in zone di particolare rilevanza turistica, aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai Comuni interessati. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40% dei corpi idrici, destinati alla pesca, dei Comuni sui quali insistono.

2. L'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva.

3. L'atto istitutivo di tali aree deve descrivere almeno:

a) le tipologie di pesca ammesse;

b) le modalità, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;

c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;

d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1.

4. Al fine di regolamentare l'accesso nelle aree di pesca regolamentata, il Comune o i Comuni interessati rilasciano permessi a pagamento e introitano i corrispettivi che sono specificamente

destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza ed alle spese organizzative.

5. Il Comune o i Comuni interessati possono affidare in gestione le aree di cui al comma 1 ad Associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale n. 34 del 2002, o organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, operanti nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria.

Art. 21

Cattura delle rane

1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale, è vietata la cattura di rane verdi.

2. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 1, in ragione dell'andamento delle popolazioni presenti sul territorio e sentita la Commissione ittica regionale, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi di pesca consentiti.

3. L'allevamento delle rane per scopi alimentari è considerato attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 13.

Art. 22

Protezione e sfruttamento dell'anguilla europea

1. In applicazione del Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 concernente la protezione e lo sfruttamento dell'anguilla europea, la Giunta regionale definisce le misure per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea della specie *Anguilla anguilla*.

TITOLO IV

VIGILANZA, CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Vigilanza, controlli e sanzioni

Art. 23

Vigilanza ittica

1. L'Ente territorialmente competente svolge le funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione.

2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica, l'Ente territorialmente competente si avvale del proprio personale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). L'Ente territorialmente competente si avvale altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

3. L'Ente territorialmente competente coordina l'attività di vigilanza ittica volontaria. La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti.

Art. 24

Controlli

1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, l'esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle

concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare le attrezzature e le esche usate.

Art. 25

Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pesca senza la prescritta licenza: da euro 80,00 a euro 480,00. Si applica la sanzione da euro 12,00 a euro 36,00 per chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo ma la presenta all'apposito ufficio entro il termine di quindici giorni;

b) pesca senza il tesserino, quando previsto, o senza aver registrato le catture effettuate: da euro 80,00 a euro 480,00;

c) pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti ed anestetiche, con l'impiego della corrente elettrica o con attrezzi vietati ad elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica: da euro 300,00 a euro € 3000,00 nonché revoca della licenza di pesca;

d) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate o con attrezzi diversi da quelli autorizzati; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di protezione della fauna ittica: da euro 100,00 a euro 600,00;

e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate nonché pesca con l'utilizzo di esche vive di pesci: da euro 250,00 a euro 2500,00;

f) abbandono di esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, immissione di rifiuti nelle acque; accesso motorizzato alle sommità arginali prive di strade rotabili ed agli alvei di magra di canali e corsi d'acqua con veicoli diversi dai ciclomotori sino a 50 cc di cilindrata; compimento di atti che possano arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica e, in particolare, al cotico erboso; modificazione del corso o del livello delle acque: da euro 50,00 a euro 300,00;

g) organizzazione di gare di pesca nelle acque pubbliche al di fuori dei casi previsti: da euro 150,00 a euro 2500,00;

h) organizzazione della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione: da euro 250,00 a euro 2500,00. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque pubbliche del demanio la sanzione è elevata da euro 500,00 a euro 3000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative alla pesca a pagamento e dei contenuti dell'autorizzazione: da euro 120,00 a euro 780,00;

i) allevamento di fauna ittica in assenza o in violazione dei contenuti della autorizzazione o della concessione di derivazione dell'acqua: da euro 120,00 a euro 780,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative all'acquacoltura e dei contenuti dell'autorizzazione: da euro 100,00 a euro 600,00;

j) inosservanza di ogni altra prescrizione relativa all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura contenuta nella presente legge, nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, nelle disposizioni istitutive delle Zone di tutela della fauna ittica, di cui all'articolo 10, e negli altri atti d'attuazione della presente legge: da euro 50,00 a euro 300,00. La stessa sanzione si applica a chi, durante l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche, non consente al personale di vigilanza l'ispezione di luoghi e cose al fine di accertare le violazioni.

2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera a), la sanzione

amministrativa assorbe la sanzione tributaria relativa al mancato pagamento della tassa di concessione.

3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed i) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Negli altri casi procedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera h) ultimo capoverso e della lettera i) l'autorità competente provvede altresì alla sospensione dell'autorizzazione da 6 a 18 mesi. L'autorizzazione è revocata nel caso di ripetute gravi violazioni od in assenza dei necessari requisiti. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni è adottato a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

5. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura edittale minima e massima.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, del sequestro, della confisca e della sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni si osservano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è l'Ente territorialmente competente.

CAPO II

Regolamento di attuazione e disposizioni finali

Art. 26

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della presente legge ed in particolare disciplina:

a) le modalità di intervento per la conservazione della fauna ittica e dell'ambiente;

b) i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico;

c) gli aspetti di dettaglio, i criteri le modalità di svolgimento ed i limiti relativi all'esercizio dell'attività di pesca, con particolare riferimento alla pesca professionale ed all'acquacoltura;

d) gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittogeniche dei corpi idrici;

e) i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni minime per specie da prelevare, le specie pescabili;

f) la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica;

g) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme

esclusive di pesca comunque denominate e costituite;

h) l'uso delle licenze con riferimento alle diverse tipologie di pesca e dei tesserini di pesca controllata;

i) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca, nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata;

j) le opere obbligatorie per la prevenzione dalla predazione degli uccelli ittiofagi, nonché le taglie minime per le specie destinate alla commercializzazione a fini alimentari umani negli impianti di acquacoltura;

k) il piano di gestione delle anguille;

l) i criteri e le modalità per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffuse.

Art. 27

Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 10 luglio 1978 n. 23 (Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne);

b) la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna);

c) il regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna).

2. Fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 26 si continuano ad applicare le disposizioni concernenti la classificazione delle zone di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1993 ed il regolamento regionale n. 29 del 1993, in quanto compatibili con la presente legge.

3. Fino all'approvazione del nuovo Piano Ittico regionale ai sensi dell'articolo 4 continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei relativi Piani ittici provinciali 2006-2010 nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi Piani.

4. Le Commissioni nominate, ai sensi della legge regionale n. 11 del 1993, rimangono in carica fino al 31 dicembre 2012.

5. Le licenze di tipo A già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro scadenza; le licenze di tipo B già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla data di scadenza del versamento della tassa di concessione.

6. I pescatori di professione a cui sia stata riservata la pesca da parte del Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 bis, del regolamento regionale n. 29 del 1993, possono esercitare la pesca professionale nell'area riservata fino al rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico da parte delle Autorità competenti e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto

dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 29

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione

della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta regionale, ogni cinque anni, trasmetterà alla competente commissione consiliare un'apposita relazione in esito al monitoraggio dei risultati raggiunti con l'attuazione del Piano ittico regionale.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si ricordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo.